

Allegato “B” al N. 15757/8622 di rep.

STATUTO

Fondazione “Anima ETS”

Art. 1 –Denominazione, Sede e Durata

È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile una fondazione di partecipazione denominata “**Fondazione Anima Ente del Terzo Settore**” o “**Fondazione Anima ETS**” (anche la “**Fondazione**”).

La Fondazione non ha fini di lucro e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.

È fatto obbligo alla Fondazione l'uso, oltre che nella denominazione, anche negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione di Ente del Terzo settore ovvero dell'acronimo di “ETS”.

La Fondazione ha sede nel comune di Milano.

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune di Milano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno altresì essere istituiti, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, uffici ed unità locali nel rispetto della normativa vigente.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 –Finalità istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sostenere, promuovere e/o realizzare programmi, progetti e iniziative culturali e/o di utilità sociale volti ad accrescere il benessere della collettività e il suo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico, promuovendo la cultura, l'istruzione, la ricerca scientifica, l'educazione economico-finanziaria, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, con l'obiettivo di favorire una società più inclusiva, di promuovere e rafforzare la responsabilità sociale nei cittadini e di favorire una maggiore cultura e consapevolezza a livello sociale, ambientale, economico, finanziario e nell'utilizzo delle tecnologie digitali, anche al fine di contribuire

alla formazione e istruzione dei giovani e a un loro migliore inserimento nel mondo del lavoro.

Più in particolare, la Fondazione opera, in via esclusiva o principale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale come previste dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma delle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Art. 3 – Attività

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali sia direttamente sia operando attraverso l'erogazione di risorse e contributi a favore di progetti e iniziative coerenti e in linea con i propri valori e le proprie finalità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà altresì:

- a) promuovere iniziative di impatto sociale e ambientale ispirate a principi etici e di sostenibilità, coerenti con l'*expertise* del Gruppo Anima con particolare focus sul tema dell'educazione finanziaria;
- b) collaborare con soggetti terzi, anche fornendo eventuale supporto formativo, al fine di realizzare iniziative e progetti connessi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- c) istituire premi e borse di studio nelle materie e negli ambiti di intervento della Fondazione;
- d) costituire, partecipare, aderire, sostenere e/o cooperare strettamente con altri soggetti (organizzazioni, fondazioni, società e qualsiasi altro tipo di soggetto giuridico e simili) la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione, anche attraverso operazioni di cofinanziamento delle loro iniziative e dei loro progetti;

- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e incontri, anche su tematiche di digitalizzazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e porre in essere tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- f) promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore con decreto 9 giugno 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- g) produrre, partecipare e promuovere, nel rispetto della normativa di legge, tutte le attività editoriali e di diffusione dei contenuti riferibili all'oggetto e agli scopi della Fondazione, quali pubblicazioni di giornali, *newsletter*, atti di convegni e seminari, materiale didattico, con la possibilità di produrre, realizzare e gestire siti *web*, nonché materiali di comunicazione fonografici, informatici e audiovisivi;
- h) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni di cui sopra, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni ed altre attrezzature sia mobili che immobili, la stipula di convenzioni, accordi e *partnership* di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- i) sovvenzionare, sostenere, supportare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione, fondazione o ente, anche societario, avente analoghi fini di solidarietà sociale o di pubblica utilità;
- j) assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge ed in genere dalle disposizioni applicabili alla Fondazione;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto 19 maggio 2021 n. 107 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successive modifiche.

Tali attività sono meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, nel rispetto delle condizioni e dei limiti contenuti nel decreto 19 maggio 2021, n. 107 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successive modifiche.

La Fondazione potrà altresì esercitare le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di dotazione e garanzia e dal Fondo di gestione.

La gestione del patrimonio della Fondazione è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il Fondo di dotazione e garanzia è costituito dai conferimenti in denaro e natura per il perseguimento degli scopi istituzionali effettuati dai Fondatori Promotori in sede di costituzione ovvero dai Fondatori Partecipanti al momento dell'adesione alla Fondazione.

Il Fondo di dotazione e garanzia potrà essere alimentato anche con eventuali avanzi di gestione che il Consiglio Generale dei Fondatori, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del Fondo di dotazione e garanzia della Fondazione.

La Fondazione provvede allo sviluppo e alla realizzazione delle proprie attività attraverso l'impiego del Fondo di gestione composto e alimentato da:

- conferimenti in natura e denaro appositamente destinati al Fondo di gestione effettuati dai Fondatori Promotori in sede di costituzione ovvero dai Fondatori Partecipanti al momento dell'adesione alla Fondazione;
- rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio, ivi compresi beni immobili e diritti di proprietà intellettuale;
- eventuali contributi ordinari e straordinari erogati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione e che non siano espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione al fondo di dotazione;

- sovvenzioni, contributi o elargizioni di soggetti pubblici e privati, anche *non profit*, italiani e stranieri, ivi compresi i contributi ricevuti dallo Stato e/o dalla Unione Europea;
- ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, anche proveniente da attività formative;
- proventi derivanti della attività di raccolta pubblica o privata di fondi.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore, le quote che questi ha versato al Fondo di dotazione e garanzia ovvero al Fondo di gestione non saranno restituite.

Art. 5 – Impieghi e divieti di distribuzione

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso, esclusione o scioglimento del rapporto.

Art. 6 – Membri della Fondazione

La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti, residenti in Italia o all'estero, pubblici o privati, che ne condividano gli scopi e che, operando nell'ambito delle attività della Fondazione a livello nazionale e/o internazionale, possano contribuire alla realizzazione degli scopi ovvero al migliore svolgimento e alla diffusione delle attività della stessa, compatibilmente con le previsioni statutarie.

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori Partecipanti;
- Sostenitori.

Art. 7 – Fondatori

Sono Fondatori Promotori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Possono acquisire la qualifica di Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, tra le quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni, fondazioni, università, centri di ricerca, agenzie, imprese ovvero altri enti, comunque denominati, che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, intendano aderire alla Fondazione in un momento successivo e siano ammessi con delibera del Consiglio Generale dei Fondatori con le maggioranze indicate all'art. 9 del presente Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a condizione che contribuiscano al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate dallo stesso Consiglio Generale dei Fondatori ai sensi del successivo articolo 12.

I Fondatori, sia Promotori che Partecipanti, qualora il Consiglio Generale dei Fondatori abbia deliberato in tal senso, hanno l'obbligo di contribuire al Fondo di gestione della Fondazione, anche mediante apporti annuali, in denaro, in natura o in prestazione d'opera per il valore deliberato dal Consiglio Generale dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono all'attività della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilevanza ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali e/o dello svolgimento dell'attività della Fondazione o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali a favore della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Consiglio Generale dei Fondatori, con delibera assunta con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono partecipare, solo dietro espresso invito e in ogni caso senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Generale dei Fondatori.

I Sostenitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Generale dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire specifiche modalità di partecipazione dei Sostenitori alla vita della Fondazione.

Art. 9 – Partecipazione alla Fondazione

I soggetti che intendono partecipare alla Fondazione, sia in qualità di Fondatori Partecipanti che in qualità di Sostenitori, devono presentare al Presidente della Fondazione apposita richiesta scritta indicando l'attività svolta dal soggetto richiedente e le motivazioni di interesse alla partecipazione alla Fondazione.

La domanda è sottoposta al Consiglio di Amministrazione che ne valuta l'ammissibilità e, in caso positivo, la sottopone al Consiglio Generale dei Fondatori che delibera l'ammissione e le relative modalità, ovvero il rigetto della domanda, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Fondatori e, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori.

Il voto contrario esercitato da uno o più dei Fondatori Promotori comporterà il rigetto della domanda di partecipazione.

Art. 10 – Esclusione e Recesso

Il Consiglio Generale dei Fondatori può deliberare l'esclusione dei Fondatori Partecipanti ovvero dei Sostenitori che abbiano compiuto atti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto e/o dagli eventuali Regolamenti interni e/o dalle delibere del Consiglio Generale dei Fondatori e/o del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, qualora siano intervenuti ulteriori gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con la Fondazione, quali a titolo esemplificativo, svolgimento di attività che possano arrecare, anche solo potenzialmente, pregiudizio alla Fondazione, condotta incompatibile con i doveri di leale collaborazione con la Fondazione e i suoi partecipanti o difforme dalle finalità statutarie della Fondazione, inadempimento dell'obbligo di corrispondere gli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Generale dei Fondatori, sopravvenienza di disposizioni normative che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con la Fondazione.

L'esclusione è deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Generale dei Fondatori e, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori, previa contestazione degli addebiti da parte del Consiglio di Amministrazione e sentite le motivazioni addotte dall'interessato.

L'esclusione dei Fondatori Partecipanti e dei Sostenitori è di diritto e può essere accertata anche con delibera assunta a maggioranza semplice dal Consiglio Generale dei Fondatori nelle seguenti fattispecie:

- decesso della persona fisica ovvero estinzione e/o scioglimento dell'ente;
- pronuncia di una sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati, consumati o tentati, previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Sostenitori possono recedere dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei (6) mesi, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte dal recedente fino alla data in cui il recesso è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori e Sostenitori che abbiano cessato la partecipazione alla Fondazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione stessa.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio Generale dei Fondatori;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente della Fondazione;
- 4) il Vice Presidente della Fondazione, ove nominato;
- 5) l'Organo di controllo.

Art. 12 – Consiglio Generale dei Fondatori

Il Consiglio Generale dei Fondatori è composto dai Fondatori Promotori e dai Fondatori Partecipanti i quali intervengono in assemblea rappresentati dal proprio legale rappresentante o da procuratori speciali, anche permanenti.

Il Consiglio Generale dei Fondatori decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti

Fondatori che rappresentano almeno un terzo (1/3) degli stessi sottopongono alla sua approvazione.

In particolare, spetta al Consiglio Generale dei Fondatori:

- a. definire e controllare le principali linee guida per la gestione della Fondazione e contribuire alla definizione, approvazione e monitoraggio della missione e del piano strategico della Fondazione e delle attività da intraprendere per il perseguimento dei fini istituzionali;
- b. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero e determinando il loro eventuale compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze;
- c. nominare, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente della Fondazione. In caso di mancata nomina del Vice Presidente il Consiglio Generale dei Fondatori designerà un consigliere con il compito precipuo di sostituire il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento o stabilirà i criteri per la stessa temporanea sostituzione del Presidente;
- d. indicare al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- e. approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f. deliberare in merito agli eventuali contributi ordinari e straordinari di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto;
- g. deliberare sull'acquisto o la vendita di beni immobili della Fondazione;
- h. deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Fondatori Partecipanti e dei Sostenitori;
- i. nominare l'Organo di controllo, stabilendone il relativo compenso;
- j. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
- k. deliberare l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione, nonché la nomina e la revoca dei liquidatori e l'individuazione dell'ente a favore del quale proporre la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- l. deliberare la scissione, la fusione o la trasformazione della Fondazione;
- m. su proposta del Consiglio di Amministrazione, nominare un eventuale Direttore Generale della Fondazione.

Art. 13 – Adunanze del Consiglio Generale dei Fondatori

Il Consiglio Generale dei Fondatori deve essere convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale che deve avvenire entro i termini di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

Il Consiglio Generale dei Fondatori deve, in ogni caso, essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta motivata al Presidente da almeno due Fondatori.

La convocazione è fatta dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di impedimento, dal Vice Presidente ove nominato, ovvero, in mancanza, dal consigliere espressamente designato dal Consiglio Generale dei Fondatori ai sensi dell'art. 12, lett. c) del presente Statuto ovvero, in caso di impedimento e/o assenza anche di quest'ultimo, da uno dei Fondatori, almeno otto (8) giorni prima della data prevista per la seduta, a mezzo lettera raccomandata, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia.

In caso di urgenza la convocazione può essere disposta mediante avviso inoltrato almeno tre (3) giorni prima della data prevista per la riunione.

Alle adunanze del Consiglio Generale dei Fondatori possono partecipare, ove espressamente invitati e in ogni caso senza diritto di voto, anche i Sostenitori.

L'adunanza è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in mancanza, dal consigliere espressamente designato dal Consiglio Generale dei Fondatori ai sensi dell'art. 12, lett. c) del presente Statuto ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal soggetto designato dallo stesso Consiglio prima dell'apertura dei lavori.

Il presidente della seduta provvede poi a nominare altresì un segretario con il compito di redigere il verbale della riunione. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Il Consiglio Generale dei Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori intervenuti, salvo ove diversamente disposto dal presente Statuto.

Il Consiglio Generale dei Fondatori delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente disposto dal presente Statuto.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

Nelle riunioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 12, il Consiglio Generale dei Fondatori delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori; il voto contrario di almeno uno dei Fondatori Promotori comporterà il rigetto della delibera.

Nel caso delle riunioni di cui alle lettere j), k) e l) dell'articolo 12, aventi rispettivamente ad oggetto la modifica dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la scissione, la fusione ovvero la trasformazione della Fondazione, il Consiglio Generale dei Fondatori delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei componenti aventi diritto al voto e in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori; il voto contrario di almeno uno dei Fondatori Promotori comporterà il rigetto della delibera.

Le riunioni del Consiglio Generale dei Fondatori possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, ovvero anche in via esclusivamente telematica a condizione che nell'avviso di convocazione siano specificate le modalità di collegamento virtuale e in ogni caso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, nel quale si considererà tenuta l'assemblea, il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso in cui la riunione sia tenuta in via esclusivamente telematica, il presidente e il segretario della riunione potranno non essere fisicamente presenti nello stesso luogo e il verbale della riunione potrà essere sottoscritto da entrambi in un momento successivo.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre (3) a cinque (5) componenti.

Il Consiglio Generale dei Fondatori, all'atto della nomina determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere scelti anche tra soggetti esterni ai Fondatori e procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

- ciascun Fondatore Promotore nomina un (1) consigliere;
- i restanti eventuali consiglieri sono eletti dal Consiglio Generale dei Fondatori con le maggioranze di cui all'articolo 13.

Il Consiglio Generale dei Fondatori, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori, nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed eventualmente, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente della Fondazione.

Il Consiglio Generale dei Fondatori ovvero il Fondatore Promotore che ha proceduto alla nomina, può revocare in qualsiasi momento il componente del Consiglio di Amministrazione da esso nominato, anche in assenza di un giustificato motivo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi, i suoi membri cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo rispetto a quello nel quale sono stati nominati e possono essere rieletti.

Scaduto il termine del mandato triennale, finché non si è provveduto alle operazioni di rinnovo, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

Qualora venissero meno, per qualsivoglia ragione comprese le dimissioni inoltrate al Presidente, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione:

- se originariamente nominati da un Fondatore Promotore, il Presidente, ovvero il Vice Presidente ove nominato ovvero, in mancanza, il consigliere designato dal Consiglio Generale dei Fondatori ai sensi dell'articolo 12, lett. c), ovvero in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano in ordine di età

anagrafica, si attiva per provvedere alla sostituzione da parte del Fondatore Promotore che aveva nominato il/i consigliere/i cessato/i;

- se originariamente nominati dal Consiglio Generale dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un nuovo consigliere che resterà in carica fino alla prima adunanza utile del Consiglio Generale dei Fondatori, il quale provvederà in merito alla conferma o alla nomina di un nuovo consigliere.

I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'originario mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a gestire l'attività della Fondazione, secondo le linee d'indirizzo indicate dal Consiglio Generale dei Fondatori, ed ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in generale, tutte le decisioni strategiche non attribuite alla competenza del Consiglio Generale dei Fondatori quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- attuare le deliberazioni, le iniziative e le direttive del Consiglio Generale dei Fondatori;
- deliberare in ordine alla scelta e alla definizione dei progetti che la Fondazione potrà realizzare e/o supportare e, nell'ambito di questi ultimi, la definizione delle rispettive priorità;
- deliberare in merito ai contratti e/o alle operazioni che coinvolgono uno o più Fondatori Promotori;
- redigere una relazione annuale in ordine alle linee generali dell'attività della Fondazione e predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi della stessa da sottoporre al Consiglio Generale dei Fondatori per la relativa approvazione;
- redigere il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre al Consiglio Generale dei Fondatori per l'approvazione;
- predisporre eventuali Regolamenti interni e protocolli, da sottoporre al Consiglio Generale dei Fondatori per l'approvazione definitiva;

- formulare eventuali proposte di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dei Fondatori;
- procedere alla contestazione degli addebiti nei confronti dei Fondatori Partecipanti o Sostenitori in relazione ai quali si sia verificata una possibile causa di esclusione;
- determinare l'ammontare degli eventuali contributi ordinari e straordinari di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto da sottoporre al Consiglio Generale dei Fondatori per l'approvazione;
- deliberare in merito al trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del Comune di Milano e all'istituzione di sedi secondarie, delegazioni, uffici ed unità locali;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità e legati;
- deliberare l'eventuale partecipazione della Fondazione a bandi pubblici;
- proporre al Consiglio Generale dei Fondatori, se ritenuto opportuno, la nomina di un Direttore Generale esterno al Consiglio di Amministrazione, con determinazione di retribuzione, qualifica e durata del rapporto a carico del Consiglio Generale dei Fondatori;
- individuare la attività diverse da quelle di interesse generale che possono essere svolte dalla Fondazione secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto 19 maggio 2021, n. 107 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successive modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri determinando, ove necessario, i poteri, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché gli eventuali limiti di spesa.

I consiglieri delegati hanno la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, nonché tutti i poteri di firma sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento esercitare il controllo sull'operato dei consiglieri delegati, impartire direttive e avocare a sé le operazioni e/o i poteri rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche tra estranei, procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone poteri, mansioni, limiti e retribuzioni che riterrà più opportuni.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta ritenuto opportuno o necessario e in ogni caso almeno una volta l'anno, per la definizione del bilancio

d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato dal Presidente ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi componenti ovvero da almeno due (2) Fondatori.

La convocazione è fatta almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la convocazione, a mezzo fax, posta elettronica ovvero altro strumento anche informatico da cui acquisire prova del ricevimento della notizia.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta entro il giorno prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere espressamente designato dal Consiglio Generale dei Fondatori ai sensi dell'art. 12, lett. c) del presente Statuto ovvero, in mancanza o di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in ordine di età anagrafica. Il presidente della seduta provvede poi a nominare altresì un segretario con il compito di redigere il verbale della riunione.

In caso di parità di voti, salve norme più specifiche di questo Statuto, il voto del presidente della seduta ha valore doppio.

Il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare anche qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri e dell'Organo di controllo, anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

Nelle delibere aventi ad oggetto la sottoscrizione di contratti e/o la realizzazione di operazioni che coinvolgono uno o più Fondatori Promotori, i consiglieri nominati dal Fondatore Promotore interessato all'operazione devono astenersi dal voto.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, anche l'Organo di Controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, ovvero anche in via esclusivamente telematica a condizione che nell'avviso di convocazione siano specificate le modalità di collegamento virtuale e in ogni caso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, nel quale si considererà tenuta la seduta, il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso in cui l'adunanza sia tenuta in via esclusivamente telematica, il presidente e il segretario della riunione potranno non essere fisicamente presenti nello stesso luogo e il verbale della riunione potrà essere sottoscritto da entrambi in un momento successivo.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte su apposito libro e ogni verbale è firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 16 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio Generale dei Fondatori, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e, in particolare, promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, università ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Generale dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed allo stesso è conferito il potere di adottare tutti i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti urgenti da parte dello stesso Consiglio di

Amministrazione. La sottoscrizione del Presidente attesta la ricorrenza dell'urgenza per l'adozione dell'atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua comprovata assenza temporanea o di comprovato impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal Vice Presidente, ove nominato.

La firma del Vice Presidente se nominato, fa fede di fronte ai terzi dell'assenza temporanea o dell'impedimento temporaneo del Presidente.

Nel caso di mancata nomina del Vice Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni saranno esercitati, unicamente per gli affari urgenti e indifferibili, dal consigliere espressamente designato dal Consiglio Generale dei Fondatori ai sensi dell'art. 12, lett. c) del presente Statuto. La firma del suddetto consigliere fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La carica di Presidente e di Vice Presidente, ove nominato, cessa al termine del mandato di consigliere e gli stessi soggetti sono nuovamente rieleggibili alla carica di Presidente e, se previsto, di Vice Presidente.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente, ove nominato, cessino anticipatamente dalla carica per qualunque ragione, deve essere convocato senza indugio il Consiglio Generale dei Fondatori il quale, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori, procede a nominare un nuovo Presidente ovvero un nuovo Vice Presidente, ove ritenuto opportuno, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Direttore Generale

Il Consiglio Generale dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore Generale, anche scelto tra soggetti legati a un rapporto di collaborazione ovvero di lavoro dipendente con uno dei Fondatori o Sostenitori, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata del rapporto.

Il Direttore Generale è preposto alla quotidiana conduzione operativa della Fondazione, collabora con il Presidente della Fondazione e ha il compito di:

- provvedere in generale all'attuazione, sotto il profilo operativo, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- supervisionare il personale ed attuare le buone pratiche in materia gestionale;
- provvedere alla conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, compresi quelli inerenti all'assunzione di personale e la sua supervisione;
- dirigere e coordinare gli uffici della Fondazione;

- compiere tutti gli atti a lui specificatamente delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipare, dietro espresso invito e senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione, potendo svolgere anche le funzioni di segretario;
- rappresentare la Fondazione in eventi pubblici o privati, su mandato del Presidente.

Art. 18 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è costituito, ad insindacabile scelta del Consiglio Generale dei Fondatori, da un Collegio dei Sindaci o da un Revisore unico.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice civile, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali, nominati dal Consiglio Generale dei Fondatori tra persone di adeguata professionalità.

Nel caso di Revisore unico questo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e viene nominato dal Consiglio Generale dei Fondatori tra persone di adeguata professionalità. I componenti del Collegio dei Sindaci o il Revisore unico durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e salve le competenze dell'eventuale specifico Organismo di Vigilanza ove istituito, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta, nel caso sia redatto il bilancio sociale, che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva la specifica nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti e, in tal caso, l'Organo di controllo è costituito solo da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a

tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Rendiconto annuale

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta in osservanza delle disposizioni di legge.

Il Consiglio Generale dei Fondatori deve approvare il bilancio consuntivo e, nel caso previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale relativi all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l'obbligo di destinare gli eventuali utili e/o avanzi di gestione alle attività di interesse generale.

L'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale deve avvenire entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Fondazione lo richiedano l'approvazione può avvenire entro centottanta (180) giorni ma in ogni caso in tempo utile per il deposito del bilancio al RUNTS ai sensi dell'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 – Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- lo scopo è divenuto impossibile ovvero di scarsa utilità;
- si verificano altre ipotesi di cui all'art. 27 del Codice civile.

L'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio Generale dei Fondatori con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti (3/4) dei componenti aventi diritto al voto e in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori.

Il Consiglio Generale dei Fondatori in sede di delibera dell'estinzione e della messa in liquidazione della Fondazione provvede altresì alla nomina dei liquidatori, che possono essere scelti anche tra gli stessi amministratori, e alla determinazione del loro compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto, secondo le disposizioni del Consiglio Generale dei Fondatori e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma primo del Codice del Terzo Settore e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, istituita dalla Legge 6 giugno 2016, n. 106.

La destinazione del patrimonio viene deliberata con le stesse maggioranze richieste per la delibera di estinzione e di messa in liquidazione.

Art. 21 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, al Codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni ed integrazioni.

F.to Enrico Maria Giuseppe Bosi

F.to Davide Sosio

F.to Livio Raimondi

F.to Marta Duzzi - teste

F.to Giulia Pelà - teste

F.to Andrea De Costa notaio